PARLAMENTO EUROPEO

1999 *2004*

Documento di seduta

FINALE
A5-0189/2002

24 maggio 2002

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia
(COM(2001) 664 – C5-0689/2001 – 2001/0270(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ozan Ceyhun

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE	18
OPINIONE DELLA MINORANZA	22
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO	23

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 21 dicembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 39 del trattato CE, sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (COM(2001) 664 – 2001/0270 (CNS)).

Nella seduta del 16 gennaio 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (C5-0689/2001).

Nella riunione del 22 gennaio 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Ozan Ceyhun.

Nelle riunioni del 18-19 marzo, del 18 aprile e del 23 maggio 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 29 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Robert J.E. Evans (presidente f.f.), Lousewies van der Laan (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Ozan Ceyhun (relatore), Niall Andrews, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Marco Cappato (in sostituzione di Maurizio Turco), Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Adeline Hazan), Marie-Thérèse Hermange (in sostituzione di Thierry Cornillet), Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou (in sostituzione di Margot Keßler), Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli), Hartmut Nassauer, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Timothy Kirkhope), Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Bernd Posselt, Martine Roure, Gerhard Schmid, Ingo Schmitt (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Ilka Schröder, Miet Smet (in sostituzione di Giuseppe Brienza), The Earl of Stockton (in sostituzione di Christian Ulrik von Boetticher), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Gianni Vattimo (in sostituzione di Walter Veltroni) e Christos Zacharakis (in sostituzione di The Lord Bethell).

Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato; la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso il 24 gennaio 2002 di non esprimere parere. È allegata un'opinione della minoranza presentata da Marco Cappato.

La relazione è stata depositata il 24 maggio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (COM(2001) 664 – C5-0689/2001 – 2001/0270(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 664[1]),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39 del trattato CE (C5-0689/2001),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0189/2002),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(6) La motivazione razzista o xenofoba ***va*** considerata una circostanza aggravante in sede di comminazione della sanzione per un reato ordinario. Oltre a esercitare un effetto dissuasivo, ciò costituirebbe una reazione diretta contro gli autori dei reati.	(6) La motivazione razzista o xenofoba ***può essere*** considerata una circostanza aggravante in sede di comminazione della sanzione per un reato ordinario. Oltre a esercitare un effetto dissuasivo, ciò costituirebbe una reazione diretta contro gli autori dei reati.

Motivazione

Il considerando non corrisponde al testo dell'articolo 8.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) Il fatto che un reato razzista o xenofobo venga commesso nell'esercizio di un'attività professionale va considerato un'aggravante, trattandosi di un abuso che, in quanto tale, è particolarmente riprovevole.	(7) Il fatto che un reato razzista o xenofobo venga commesso ***impiegando mezzi di comunicazione di massa o*** nell'esercizio di un'attività professionale va considerato un'aggravante, trattandosi di un abuso che, in quanto tale, è particolarmente riprovevole.

Motivazione

Scopo dell'emendamento è quello di contrastare gli atti di razzismo e di xenofobia destinati a un grande pubblico, soprattutto attraverso Internet che è sempre più usata per diffondere a un vasto pubblico materiale di stampo razzista o xenofobo. Pertanto il numero di persone che può essere interessato da reati razzisti o xenofobi dovrebbe essere tenuto presente al momento di stabilire le aggravanti.

Emendamento 3
Considerando 8

(8) ***Occorre fare in modo che*** le indagini e l'azione penale relative ai reati a sfondo razzista e xenofobo non siano subordinati a una denuncia o accusa ad opera delle vittime, spesso particolarmente vulnerabili e riluttanti a intentare un'azione giudiziaria.	(8) ***Gli Stati membri possono prendere misure affinché*** le indagini e l'azione penale relative ai reati a sfondo razzista e xenofobo non siano ***esclusivamente*** subordinati a una denuncia o accusa ad opera delle vittime, spesso particolarmente vulnerabili e riluttanti a intentare un'azione giudiziaria.

Motivazione

In nome della sussidiarietà dovrebbe essere compito delle autorità competenti in ciascun Stato membro decidere in merito all'esercizio dell'azione penale. Per quanto lodevole nelle intenzioni, la presente disposizione, così come è formulata, è troppo categorica.

Emendamento 4
Considerando 11 bis (nuovo)

(11) La Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea definisce come atto di razzismo o di discriminazione razziale "ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica". La presente decisione quadro è coerente con il suo articolo 4, lettera b) che prevede l'obbligo per gli Stati membri di essere vigili e di perseguire le organizzazioni che diffondono idee fondate sul concetto di superiorità razziale o sull'odio, compiono atti di violenza oppure istigano a compiere atti del genere.

Motivazione

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, sulla quale si basa la loro azione in materia.

Emendamento 5
Considerando 15

(15) ***La*** presente decisione-quadro ***rispetta*** i diritti fondamentali ***ed è conforme*** ai principi sanciti in particolare dalla convenzione europea sui diritti dell'uomo, segnatamente agli articoli 10 e 11, nonché dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dai capitoli II e VI;	(15) ***Nell'adottare la*** presente decisione-quadro ***gli Stati membri devono rispettare*** i diritti fondamentali ***e conformarsi*** ai principi sanciti in particolare dalla convenzione europea sui diritti dell'uomo, segnatamente agli articoli 10 e 11, nonché dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dai capitoli II e VI. ***Di conseguenza, in considerazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri devono disporre di un ampio margine di valutazione nell'adottare e nell'applicare la presente decisione-quadro;***

Motivazione

È importante affermare chiaramente che nell'applicare la decisione-quadro occorre rispettare i diritti fondamentali, non soltanto il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione, ma anche il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione sanciti dall'articolo 9 della Convenzione europea. È essenziale garantire un corretto equilibrio tra la lotta alla piaga del razzismo e della xenofobia e i diritti e le libertà fondamentali. Anche la sussidiarietà è un aspetto importante, dato che, in particolare, i vari Stati membri devono fronteggiare problemi di diversa natura e dovranno applicare la decisione-quadro alla luce di tali problemi e non tenendo conto dei loro ordinamenti giuridici e costituzionali. Si fa opportunamente ricorso alla terminologia della Corte europea dei diritti umani ("ampio margine di valutazione").

Emendamento 6
Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) La presente decisione-quadro non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico, nel mercato interno[1] per quanto concerne la responsabilità dei prestatori di servizi in Internet;
	[1] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Motivazione

È necessario aggiungere questo punto al preambolo.

Emendamento 7
Articolo 1

La presente decisione-quadro stabilisce disposizioni per ravvicinare le legislazioni e normative degli Stati membri nonché per intensificare la cooperazione tra le autorità - giudiziarie o altre - degli Stati membri, in ordine ai reati che comportano forme di razzismo e xenofobia.	La presente decisione-quadro stabilisce disposizioni per ravvicinare le legislazioni e normative degli Stati membri nonché per intensificare la cooperazione tra le autorità - giudiziarie o altre - degli Stati membri, in ordine ai reati che comportano forme di razzismo e xenofobia. ***Essa non preclude l'introduzione o il mantenimento da parte degli Stati membri di disposizioni di diritto penale che offrano una maggiore protezione contro il razzismo e la xenofobia.***

Motivazione

Non vi è motivo per cui agli Stati membri dovrebbe essere impedito di introdurre o di mantenere disposizioni che offrano una maggiore protezione. Dopotutto, la motivazione afferma a pagina 6 che la decisione-quadro introduce il "ravvicinamento minimo necessario".

Emendamento 8
Articolo 2

Campo d'applicazione	Campo d'applicazione ***territoriale***
La presente decisione-quadro si applica ai reati ***che comportano forme di razzismo e xenofobia*** perpetrati***:***	La presente decisione-quadro si applica a reati ***definiti all'articolo 4 quando sono*** perpetrati ***sul territorio di uno Stato membro.***
a) sul territorio degli Stati membri, o	
b) da cittadini di uno Stato membro qualora l'atto commesso sia rivolto contro singoli individui o gruppi dello Stato membro medesimo, o	
c) a vantaggio di una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.	

Motivazione

È necessario chiarire dal punto di vista giuridico quali sono i reati in causa e come va definito il campo di applicazione territoriale e personale: la decisione-quadro si propone in primo luogo di uniformare la punizione dei reati commessi all'interno dell'Unione europea da parte dello Stato membro sul cui territorio sono stati perpetrati. Gli Stati membri devono inoltre punire i reati dei propri cittadini anche quando tali reati non sono stati commessi sul territorio nazionale. La proposta non esprime chiaramente questo concetto. La lettera c), infine, non stabilisce il campo di applicazione territoriale o personale della decisione-quadro ma piuttosto la destinazione dell'atto e va quindi inserita all'articolo 4.

Emendamento 9
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis – Campo di applicazione personale

La presente decisione-quadro si applica anche ai reati definiti all'articolo 4, indipendentemente dal luogo del reato, purché siano stati commessi da cittadini di uno Stato membro, ai fini dell'esercizio dell'azione penale in detto Stato membro.

Motivazione

Si veda l'emendamento precedente.

Emendamento 10
Articolo 3, lettera a)

a) "*razzismo e xenofobia*" il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l'origine nazionale o l'origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli individui o di gruppi;	a) "*razzismo e xenofobia*" il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l'origine nazionale o l'origine etnica siano fattori***, anche solo parziali***, determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli individui o di gruppi;

Motivazione

La definizione dovrebbe chiarire che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l'origine nazionale o l'origine etnica non devono necessariamente essere l'unico fattore ma possono essere anche un elemento parziale che determina l'avversione nei confronti di singoli individui o di gruppi. Altrimenti i possibili colpevoli possono disporre di un facile argomento per evitare la pena. In tal modo verrebbe ridotta l'efficacia della decisione-quadro.

Emendamento 11
Articolo 3, lettera c)

c) "*persona giuridica*", qualsiasi entità provvista di questo status in virtù della legislazione vigente, ad esclusione degli Stati o di altri enti pubblici nell'esercizio dei loro poteri di pubblica autorità, nonché delle organizzazioni ***internazionali pubbliche***.	c) "*persona giuridica*", qualsiasi entità provvista di questo status in virtù della legislazione vigente, ad esclusione degli Stati o di altri enti pubblici nell'esercizio dei loro poteri di pubblica autorità, nonché delle organizzazioni ***di diritto internazionale***.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 12
Articolo 4

Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per fare in modo che i seguenti comportamenti intenzionali - quale che sia il modo di procedere - siano perseguibili quali reati penali:	Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per fare in modo che i seguenti comportamenti intenzionali - quale che sia il modo di procedere - siano perseguibili quali reati penali:
a) istigare pubblicamente alla violenza o all'odio ***in un intento razzista o xenofobo***, o a qualsiasi altro comportamento ***razzista o xenofobo*** che possa arrecare danni sostanziali alle persone o ai gruppi contro cui è rivolto;	a) istigare pubblicamente alla violenza o all'odio ***per motivi razzisti o xenofobi***, o a qualsiasi altro comportamento ***imputabile a motivi razzisti o xenofobi*** che possa arrecare danni sostanziali alle persone o ai gruppi contro cui è rivolto;
	b) i fornitori di servizi Internet sono responsabili penalmente secondo le condizioni previste dagli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE;
b) proferire in pubblico insulti e minacce ***in un intento razzista o xenofobo***;	***c)*** proferire in pubblico ***ingiurie,*** insulti e minacce ***per motivi razzisti o xenofobi***;
c) fare pubblicamente l'apologia, in un intento razzista o xenofobo, dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto *della Corte* penale internazionale;	***d)*** fare pubblicamente l'apologia, in un intento razzista o xenofobo, dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto *del Tribunale* penale internazionale ***qualora le parole o i comportamenti in questione siano minacciosi, offensivi o insultanti e siano imputabili a motivi razzisti o xenofobi***;

d) negare o minimizzare pubblicamente i crimini di cui all'articolo 6 della carta del tribunale militare internazionale allegata all'intesa di Londra dell'8 aprile 1945***,*** in modo atto a disturbare la quiete pubblica;	***e)*** negare o minimizzare pubblicamente i crimini di cui all'articolo 6 della carta del tribunale militare internazionale allegata all'intesa di Londra dell'8 aprile 1945 ***qualora tale negazione o minimizzazione sia imputabile a motivi razzisti o xenofobi e sia minacciosa, offensiva o insultante, oppure sia espressa*** in modo atto a disturbare la quiete pubblica;
e) diffondere o distribuire ***pubblicamente*** scritti, immagini o altri supporti che contengano espressioni di razzismo o xenofobia;	***f) produrre - ai fini della distribuzione, della diffusione pubblica e dell'invio non sollecitato, anche attraverso fornitori di servizi Internet -*** o distribuire ***al pubblico*** scritti, immagini o altri supporti che contengano espressioni di razzismo o xenofobia ***in un intento razzista o xenofobo***;
f) dirigere, sostenere o partecipare alle attività di un gruppo razzista o xenofobo, nell'intento di contribuire ***alle*** attività criminali ***dell'organizzazione***.	***g)*** dirigere, sostenere o partecipare alle attività di un gruppo razzista o xenofobo, nell'intento di contribuire ***ad*** attività ***che sono*** criminali ***ai sensi della presente decisione-quadro***.

Motivazione

Scopo di tali modifiche è quello di precisare che i reati dovrebbero essere commessi in un intento razzista o xenofobo o per motivi razzisti e xenofobi. Ciò dovrebbe rendere più chiari i reati ed evitare procedimenti penali per i casi in cui è distribuito materiale razzista o xenofobo per scopi legittimi (ad esempio, una lezione di storia all'università).

La criminalità su Internet è un fenomeno in crescita e, per quanto concerne i contenuti di stampo razzista e xenofobo, rappresenta un pericolo sempre più grave per le società democratiche. Contro questi atti ostili di provenienza esterna occorre svolgere un'opera di prevenzione tenendo presente la direttiva 2000/31/CE. E' opportuno sottolineare questo aspetto.

L'emendamento cerca inoltre di rendere più facili i procedimenti penali per reati di negazione dell'olocausto (lettera e)) senza arrivare al punto di renderla un reato assoluto.

Infine, la modifica alla lettera g) è di natura redazionale.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 4

4. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per garantire che pene sussidiarie o alternative, come il lavoro di interesse generale, la privazione di determinati diritti civili o politici o la pubblicazione integrale o parziale di una sentenza possano ***sanzionare i*** reati di cui agli articoli 4 e 5.	4. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per garantire che pene sussidiarie o alternative, come il lavoro di interesse generale, la privazione di determinati diritti civili o politici o la pubblicazione integrale o parziale di una sentenza possano ***essere previste per*** i reati di cui agli articoli 4 e 5.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 5

5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che le infrazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano passibili di ammende o di ingiunzioni di pagamenti a fini di beneficenza.	5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che***, qualora l'ordinamento giuridico nazionale preveda l'ingiunzione di pagamenti a fini di beneficenza,*** le infrazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano passibili di ammende o di ingiunzioni di pagamenti a fini di beneficenza.

Motivazione

Non tutti gli Stati membri prevedono questo tipo di ingiunzione di pagamenti nel loro ordinamento nazionale.

Emendamento 15
Articolo 7

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che la sanzione possa essere inasprita qualora l'autore di un reato di cui agli articoli 4 e 5 agisca ***nell'esercizio di un'attività professionale e*** la vittima ***si trovi a dipendere da tale attività***.	Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che la sanzione possa essere inasprita qualora l'autore di un reato di cui agli articoli 4 e 5 agisca ***a titolo ufficiale o professionale e abbia un obbligo di tutela nei confronti della vittima o di minori, qualora*** la vittima ***del reato sia un bambino, ai sensi della convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, e qualora l'autore del reato si rivolga a un pubblico particolarmente influenzabile, come un pubblico di bambini***.

Motivazione

Il senso del testo originale non è per niente chiaro. L'emendamento proposto cerca di chiarire questa norma ed estenderla alle persone che hanno un obbligo di tutela nei confronti di minori.

L'emendamento mira a integrare nella decisione l'interesse preminente del bambino, sia in qualità di vittima della discriminazione che di destinatario particolarmente influenzabile da messaggi di stampo razzista e xenofobo. Questa particolare vulnerabilità dei bambini, che giustifica l'inasprimento della sanzione, è sottolineata nei punti 72 e 91 della dichiarazione di Durban del settembre 2001.

Emendamento 16
Articolo 11

Ciascuno Stato membro ***deve*** garantire che le indagini su reati penali di cui ***agli articoli 4 e 5*** o l'azione penale non siano subordinate a una denuncia o accusa ad opera della vittima del reato***, quanto meno ove reati di cui all'articolo 4, lettere a), e) e f) siano stati perpetrati sul suo territorio***.	Ciascuno Stato membro ***può*** garantire che le indagini ***quanto meno*** su reati penali di cui ***all'articolo 4, lettere a), e) e f) in combinato disposto con l'articolo 2*** o l'azione penale non siano ***esclusivamente*** subordinate a una denuncia o accusa ad opera della vittima del reato. ***Ogni Stato membro provvede affinché alle vittime dei reati di razzismo e di xenofobia sia garantito il pieno accesso alle informazioni, a servizi di assistenza, a una protezione efficace e a vie di ricorso utili nonché a un'assistenza giuridica.***

Motivazione

Si tratta di modifiche necessarie a seguito degli emendamenti 9 e 10 e per chiarire il carattere giuridicamente vincolante dell'articolo.

In nome della sussidiarietà spetta alle autorità competenti in ciascun Stato membro decidere in merito all'esercizio dell'azione penale. Per quanto lodevole nelle intenzioni, la presente disposizione, così come è formulata, è troppo categorica.

L'emendamento mira altresì a rafforzare l'utilità della decisione-quado facilitando l'azione delle vittime, come raccomanda il punto 160 del piano d'azione di Durban.

Emendamento 17
Articolo 12, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza ***nei confronti dei*** reati di cui agli articoli 4 e 5 ***ove essi siano stati commessi:***	1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza ***per i*** reati di cui agli articoli 4 e 5**.**
a) interamente o in parte sul suo territorio;	
b) da uno dei suoi cittadini e che l'atto sia rivolto contro individui o gruppi dello Stato membro medesimo;	
c) a vantaggio di una persona giuridica avente la sua sede sociale sul territorio di tale Stato membro.	

Motivazione

Il campo di applicazione territoriale e materiale dell'atto legislativo si evince dagli articoli 2 e 2 bis nonché dagli articoli 4 e 5; una ripetizione non è quindi necessaria. Quanto alle altre modifiche, si tratta di una conseguenza degli emendamenti 9 e 10 o di chiarimenti.

Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 2

2. Nello stabilire la propria competenza ai sensi ***del paragrafo 1, lettera a)***, ciascuno Stato membro provvede a garantire che la sua competenza si estenda a reati commessi mediante un sistema di informazione e:	2. Nello stabilire la propria competenza ai sensi ***dell'articolo 2***, ciascuno Stato membro provvede a garantire che la sua competenza si estenda a reati commessi mediante un sistema di informazione e:

a) l'autore ***commetta*** il reato quando ***è fisicamente presente*** sul territorio del paese in questione***, a prescindere dal fatto che il reato comporti o no l'uso di materiale razzista ospitato su un sistema di informazione presente sul territorio medesimo;***	a) l'autore ***abbia commesso*** il reato quando ***si trovava*** sul territorio del paese in questione ***oppure***
b) il reato comporti l'uso di materiale razzista ospitato su un sistema di informazione situato sul proprio territorio***, a prescindere dal fatto che l'autore commetta o no il reato allorché è fisicamente presente sul territorio dello Stato in questione***.	b) il reato comporti l'uso di materiale razzista ospitato su un sistema di informazione situato sul proprio territorio.

Motivazione

Vedasi emendamento 17.

Emendamento 19
Articolo 12, paragrafo 3

3. Uno Stato membro può decidere di disapplicare o di applicare solo in casi o circostanze specifici la regola sulla competenza di cui ***al paragrafo 1, lettere b) e c)***.	3. Uno Stato membro può decidere di disapplicare o di applicare solo in casi o circostanze specifici la regola sulla competenza di cui ***all'articolo 2 bis. Esso comunica al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione la propria decisione.***

Motivazione

Vedasi emendamento 17.

Emendamento 20
Articolo 12, paragrafo 4

4. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione la propria decisione di avvalersi del paragrafo 3, eventualmente precisando i casi o le circostanze specifici nei quali la loro decisione si applica.	***soppresso***

Motivazione

Vedasi emendamento 17.

Emendamento 21
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano punti di contatto operativi o possono servirsi delle strutture operative esistenti per scambiare informazioni e per stabilire tra di loro altri contatti, ai fini dell'applicazione della presente decisione-quadro.	Gli Stati membri designano punti di contatto operativi o possono servirsi delle strutture operative esistenti ***come Europol e Eurojust*** per scambiare informazioni e per stabilire tra di loro altri contatti, ai fini dell'applicazione della presente decisione-quadro.

Motivazione

Europol e Eurojust rientrano tra le strutture operative esistenti.

Emendamento 12
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. I punti di contatto nazionali riferiscono in modo esauriente all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) in merito ai casi di razzismo e xenofobia, i rapporti di polizia, i procedimenti penali e le condanne. I dati forniti all'EUMC a fini di registrazione e monitoraggio comprendono particolari sull'origine etnica e culturale dell'autore del reato e della vittima.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 23
Articolo 16, paragrafo 3

3. Sulla scorta di questi elementi, entro il 30 giugno 2005 la Commissione sottopone un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente decisione-quadro, rapporto eventualmente accompagnato da proposte legislative.	3. Sulla scorta di questi elementi, entro il 30 giugno 2005 la Commissione sottopone un ***primo*** rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente decisione-quadro, rapporto eventualmente accompagnato da proposte legislative. ***Seguono altri rapporti ad intervalli regolari non superiori a 2 anni.***

Motivazione

La decisione-quadro per essere efficace va regolarmente modificata.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La relazione annuale 2000 dell'EUMC nonché le relazioni dell'ECRI e delle ONG interessate confermano la persistenza e in alcuni casi addirittura l'aumento delle violenze e delle discriminazioni di carattere razzista o xenofobo nell'UE. Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 nonché l'aggravarsi del conflitto israelo-palestinese hanno esacerbato ulteriormente negli ultimi mesi le tensioni e le violenze sia antiislamiche che antisemitiche. Di fronte a tale situazione è quindi indispensabile portare avanti, completando e rafforzando gli strumenti di cui l'UE e i suoi Stati membri dispongono, la lotta contro il razzismo e la xenofobia in tutte le loro forme.

1. E' necessario il rafforzamento della cooperazione europea in materia penale

1. Contesto giuridico

Il razzismo e la xenofobia costituiscono una violazione diretta dei principi di libertà e democrazia nonché dei valori fondamentali comuni agli Stati membri dell'UE enunciati all'articolo 6 del TUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. E' in questo contesto che le istituzioni europee, in particolare il PE, hanno continuamente ribadito la loro volontà di difendere le libertà fondamentali e di condannare il razzismo e la xenofobia. Ciò si è tradotto tra l'altro negli ultimi anni nella proclamazione dell'anno 1996 ad Anno europeo contro il razzismo, nella creazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi nel 1998, nella partecipazione attiva dell'UE alla Conferenza delle Nazioni Unite contro il razzismo a Durban e più recentemente ancora nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 volto a combattere il terrorismo ma anche a lottare contro qualsiasi deviazione razzista e xenofoba.

Inoltre, l'articolo 13 del TCE vieta qualsiasi discriminazione in particolare quelle fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione. Proprio sulla base di tali disposizioni sono state adottate nel 2000 due direttive, una relativa al razzismo in generale e l'altra all'accesso all'occupazione[1].

2. Insufficienza della politica penale europea

Finora però l'UE disponeva soltanto dello strumento di un'azione comune adottata nel 1996 per reprimere sul piano penale le violenze razziste e xenofobe. Pur avendo consentito di compiere progressi nella cooperazione giudiziaria europea, tale azione comune, come riconosciuto nella prima relazione del Consiglio sull'argomento[2], si è rivelata insufficiente.

Di fatto, è indispensabile nel caso di violenze razziste che i loro autori non possano trarre vantaggi dal fatto di essere trattati in maniera diversa a seconda dello Stato membro per eludere i perseguimenti penali.

[1] Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
[2] Relazione del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune del 15 luglio 1996, 7808/1/98.

Da qui deriva la presente proposta di decisione-quadro fondata sugli articoli 29 e 34 del TUE, iniziativa che il PE, nella sua risoluzione del 21 settembre 2000 sulla posizione dell'UE in occasione della Conferenza mondiale contro il razzismo (paragrafo 17), aveva sollecitato. In effetti questa proposta di decisione-quadro porterà un effettivo ravvicinamento delle legislazioni penali nazionali permettendo di affrontare la questione della doppia incriminazione che attualmente frena l'efficace repressione degli atti razzisti nell'UE.

II. Il contenuto della proposta di decisione-quadro

Rispetto all'azione comune la proposta di decisione-quadro comporta:

- una definizione più ampia del reato connesso al razzismo e alla xenofobia;
- l'enunciazione di sanzioni minime sia per quanto riguarda le persone fisiche che quelle giuridiche;
- la menzione del razzismo come circostanza aggravante in alcuni casi;
- un rafforzamento della procedura e della cooperazione giudiziaria che permettono di agevolare il perseguimento penale degli autori di reati razzisti in particolare su internet;

1. Una definizione più ampia del reato razzista o xenofobo

L'elenco dei comportamenti razzisti e xenofobi che figura nell'azione comune del 1996 è stato ripreso ma utilmente completato e precisato.

E' così che l'obbligo di incriminare non si limita all'incitazione pubblica alla violenza o all'odio ma riguarda anche qualsiasi altro intento in particolare la divulgazione di messaggi razzisti su internet; quello che è illegale "off line" deve essere illegale anche "on line". Allo stesso modo, alla negazione pubblica dei genocidi è stata aggiunta, conformemente al diritto tedesco, la loro minimizzazione.

Infine l'articolo 4 propone agli Stati membri di fare in modo che tali comportamenti siano punibili in quanto reati penali. La scelta, precedentemente offerta, tra incriminazione o deroga al principio di doppia incriminazione, è soppressa.

2. Sanzioni minime

L'articolo 6 prevede sanzioni minime per l'insieme dell'UE cioè, per le infrazioni di cui all'articolo 4 lettere da b) a e), pene detentive pari o superiori a 6 mesi e per i reati citati all'articolo 4 lettere a) ed f), cioè l'incitazione pubblica alla violenza e all'odio e la direzione di un gruppo razzista o xenofobo, pene detentive pari o superiori a due anni. Sono altresì punibili la complicità o il tentativo di commettere un reato razzista. Sono previste anche pene accessorie o alternative (lavoro di interesse generale, decadenza di alcuni diritti civili e politici, ammende, confisca di materiale).

Inoltre l'articolo 9 definisce la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui agli articoli 4 e 5 nonché per la mancanza di sorveglianza e controllo, il che riguarda in particolare

le attività di fornitori di contenuti su internet.

3. Razzismo e xenofobia, circostanza aggravante

Gli articoli 7 e 8 specificano anche, – e si tratta di disposizioni indispensabili a un'efficace repressione del razzismo –, che questo tipo di comportamento, quando si verifica nell'esercizio di un'attività professionale, comporta una circostanza aggravante. La motivazione razzista e xenofoba può anche essere considerata come circostanza aggravante in reati diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5.

4. Disposizioni di ordine procedurale

Altre disposizioni tali da rafforzare la repressione del razzismo, visto il timore che spesso hanno le vittime di adire le vie legali, sono previste all'articolo 11 in base al quale gli Stati membri devono fare in modo che le azioni penali non siano subordinate ad una denuncia o accusa ad opera della vittima del reato.

Per quanto concerne la questione della competenza l'articolo 12, paragrafo 2 precisa che gli Stati membri provvedono ad estendere la loro competenza giurisdizionale anche ai casi in cui l'autore del reato utilizza materiale razzista ospitato su un sistema di informazione presente o meno sul loro territorio.

Infine, una volta che entrerà in vigore la proposta relativa al mandato di cattura europeo, la cittadinanza non potrà costituire un motivo di rifiuto dell'estradizione.

5. Cooperazione giudiziaria

Già prevista nell'azione comune del 1996, la designazione di punti di contatto operativi tra gli Stati membri è obbligatoria nella proposta di decisione-quadro; tali punti di contatto sono destinati ad agevolare lo scambio di informazioni sui reati razzisti o xenofobi.

Gli Stati membri sono tenuti inoltre a trasmettersi reciprocamente le informazioni di cui dispongono in materia di stoccaggio sul loro territorio di materiale destinato a fini razzisti o xenofobi. La decisione-quadro entrerà in vigore al più tardi il 30 giugno 2004.

Conclusioni

Fatti salvi gli emendamenti proposti che tendono essenzialmente a precisare meglio la definizione dei reati aventi carattere razzista, a estendere l'applicazione della circostanza aggravante di razzismo nonché a rafforzare la repressione del razzismo su internet, è opportuno approvare interamente la proposta di decisione-quadro sia a livello di principio che di modalità.

Va infine sottolineato che questa misura non contravviene alla libertà di espressione, valore fondamentale allo stesso titolo della non discriminazione ma il cui abuso deve essere sanzionato.

In effetti, quando la libertà di espressione viene utilizzata per attentare alla reputazione o al

diritto altrui come precisato all'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (disposizione cui rimanda l'articolo 11 della Carta europea dei diritti fondamentali), può essere sospesa o dar luogo a sanzioni. Sarebbe opportuno a tal fine che gli Stati membri[1] che hanno subordinato la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 7 marzo 1996 a dichiarazioni e riserve per quanto concerne la tutela della libertà di espressione, tolgano tali riserve. Gli autori di infrazioni razziste o xenofobe non devono potersi fallacemente richiamare alla tutela della libertà di espressione per sottrarsi alla giustizia.

[1] Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito.

OPINIONE DELLA MINORANZA

Presentata da Marco Cappato
sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia
(COM(2001) 664 – C5-0689/2001 – 2001/0270(CNS))

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che: "ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere". Questi principi liberali sono messi in pericolo da leggi che impongono la criminalizzazione dei "convincimenti", tipica dei totalitarismi.

È questa la linea della Commissione, che chiede che siano perseguiti come reati penali, con tanto di sequestri e confische, "l'apologia di intento razzista", la "diffusione di scritti che contengano espressioni di razzismo" nonché l'istigazione a questi ed altri reati. A tali misure – per le quali nel contesto di reati associativi si prevedono pene massime di almeno due anni di reclusione – dovrebbe coerentemente seguire l'organizzazione di roghi sulla pubblica piazza di una parte consistente della letteratura e dell'arte mondiale. Per la gioia di movimenti populisti e antieuropei, la tolleranza voltairiana del "*je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire"* viene travolta da una follia euroburocratica molto più pericolosa del "mostro" che pretende di combattere.

11 aprile 2002

PARERE della commissione giuridica e per il mercato interno

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (COM(2001) 664 – C5-0689/2001 – 2001/0270(CNS))

Relatrice per parere: Arlene McCarthy

PROCEDURA

Nella riunione del 24 gennaio 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice per parere Arlene McCarthy.

Nelle riunioni del 16 aprile, 23 aprile e 22 maggio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Arlene McCarthy (relatrice per parere), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer (in sostituzione di Rainer Wieland), Manuel Medina Ortega, Giacomo Santini (in sostituzione di Paolo Bartolozzi, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam (in sostituzione di Ole Krarup) e Diana Wallis.

.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La vostra relatrice si compiace della direttiva quadro proposta che il Parlamento chiedeva da lungo tempo. Essa sarà estremamente importante anche per i paesi candidati e in proposito vorrei ricordare il parere di Claude Moraes adottato da questa commissione il 21 febbraio 2000.

Siamo inevitabilmente una comunità multirazziale e multietnica, come del resto lo sono i nostri Stati membri. Per beneficiare al massimo di questa realtà, è essenziale eliminare il razzismo e la xenofobia fino a renderli un reato. Per gli antichi Greci la xenofobia, paura degli stranieri si

opponeva alla filoxenia, l'ospitalità per gli stranieri, che era considerata come la massima virtù per un cittadino greco. Nel lungo periodo si potrebbe arrivare a una situazione del genere grazie all'istruzione e a un cambiamento di atteggiamento, in particolare in certi settori dei mezzi d'informazione. Il razzismo e la xenofobia prosperano tra i deboli e tra i gruppi meno istruiti della società i quali diventano facile preda di partiti estremisti senza scrupoli, soprattutto nei periodi di crisi economica e nelle aree in cui le industrie tradizionali stanno scomparendo e dove è difficile trovare lavoro. Dovremmo cercare di eliminare questa minaccia insidiosa anche offrendo adeguate garanzie alle persone più vulnerabili e favorendo la creazione di posti di lavoro.

Il presente parere si prefigge di ottenere disposizioni penali efficaci la cui soglia di applicabilità non sia né troppo alta, per non escludere di fatto la perseguibilità penale, né troppo bassa, per non compromettere la libertà di espressione e di associazione. Di conseguenza esso si concentra sulle questioni giuridiche sollevate dalla proposta di decisione quadro.

Tra queste figurano:

- La libertà di espressione e di informazione ai sensi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. A questo proposito è da notare che taluni Stati membri hanno espresso riserve sull'articolo 4 della convenzione internazionale per la soppressione di tutte le forme di discriminazione razziale.

- Le definizioni (in particolare il riferimento alla religione di cui all'articolo 3 potrebbe creare difficoltà).

- La giurisdizione ed Internet.

- La questione dell'intenzione di delinquere e la soglia di perseguibilità per i vari reati. Si dovrebbero dedurre le intenzioni dalle circostanze contingenti oppure, stando alla proposta, basta accertare l'intenzione pura e semplice? Se la soglia sarà troppo alta, l'azione penale sarà limitata. Se sarà troppo bassa, molti procedimenti penali potrebbero essere infondati.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione [5]	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) La motivazione razzista o xenofoba ***va*** considerata una circostanza aggravante in sede di comminazione della sanzione per un reato ordinario. Oltre a esercitare un effetto dissuasivo, ciò costituirebbe una reazione diretta contro gli autori dei reati.	(6) La motivazione razzista o xenofoba ***può essere*** considerata una circostanza aggravante in sede di comminazione della sanzione per un reato ordinario. Oltre a esercitare un effetto dissuasivo, ciò costituirebbe una reazione diretta contro gli autori dei reati.

Motivazione

Il considerando non corrisponde al testo dell'articolo 8.

Emendamento 2
Considerando 15

(15) ***La*** presente decisione-quadro ***rispetta*** i diritti fondamentali ***ed è conforme*** ai principi sanciti in particolare dalla convenzione europea sui diritti dell'uomo, segnatamente agli articoli 10 e 11, nonché dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dai capitoli II e VI;	(15) ***Nell'adottare la*** presente decisione-quadro ***gli Stati membri devono rispettare*** i diritti fondamentali ***e conformarsi*** ai principi sanciti in particolare dalla convenzione europea sui diritti dell'uomo, segnatamente agli articoli 10 e 11, nonché dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dai capitoli II e VI. ***Di conseguenza, in considerazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri devono disporre di un ampio margine di valutazione nell'adottare e nell'applicare la presente decisione-quadro;***

Motivazione

E' importante affermare chiaramente che nell'applicare la decisione-quadro occorre rispettare i diritti fondamentali, non soltanto il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione, ma anche il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione sanciti

[5] GU C 075 del 26.3.2002, pag. 269.

dall'articolo 9 della Convenzione europea. E' essenziale garantire un corretto equilibrio tra la lotta alla piaga del razzismo e della xenofobia e i diritti e le libertà fondamentali. Anche la sussidiarietà è un aspetto importante, dato che, in particolare, i vari Stati membri devono fronteggiare problemi di diversa natura e dovranno applicare la decisione-quadro alla luce di tali problemi e non tenendo conto dei loro ordinamenti giuridici e costituzionali. Si fa opportunamente ricorso alla terminologia della Corte europea dei diritti umani ("ampio margine di valutazione").

Emendamento 3
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) La presente decisione-quadro non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico, nel mercato interno[6] per quanto concerne la responsabilità dei prestatori di servizi in Internet;

Motivazione

E' necessario aggiungere questo punto al preambolo.

Emendamento 4
Articolo 1

La presente decisione-quadro stabilisce disposizioni per ravvicinare le legislazioni e normative degli Stati membri nonché per intensificare la cooperazione tra le autorità - giudiziarie o altre - degli Stati membri, in ordine ai reati che comportano forme di razzismo e xenofobia.	La presente decisione-quadro stabilisce disposizioni per ravvicinare le legislazioni e normative degli Stati membri nonché per intensificare la cooperazione tra le autorità - giudiziarie o altre - degli Stati membri, in ordine ai reati che comportano forme di razzismo e xenofobia. ***Essa non preclude l'introduzione o il mantenimento da parte degli Stati membri di disposizioni di diritto penale che offrano una maggiore protezione contro il razzismo e la xenofobia.***

[6] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Motivazione

Non vi è motivo per cui agli Stati membri dovrebbe essere impedito di introdurre o di mantenere disposizioni che offrano una maggiore protezione. Dopotutto, la motivazione afferma a pagina 6 che la decisione-quadro introduce il "ravvicinamento minimo necessario".

Emendamento 5
Articolo 2

Campo d'applicazione	Campo d'applicazione ***territoriale***
La presente decisione-quadro si applica ai reati ***che comportano forme di razzismo e xenofobia*** perpetrati***:***	La presente decisione-quadro si applica a reati ***definiti all'articolo 4 qualora siano*** perpetrati ***sul territorio di uno Stato membro.***
a) sul territorio degli Stati membri, o	
b) da cittadini di uno Stato membro qualora l'atto commesso sia rivolto contro singoli individui o gruppi dello Stato membro medesimo, o	
c) a vantaggio di una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.	

Motivazione

È necessario chiarire dal punto di vista giuridico quali sono i reati in causa e come va definito il campo di applicazione territoriale e personale: la decisione-quadro si propone in primo luogo di uniformare la punizione dei reati commessi all'interno dell'Unione europea da parte dello Stato membro sul cui territorio sono stati perpetrati. Gli Stati membri devono inoltre punire i reati dei propri cittadini anche quando tali reati non sono stati commessi sul territorio nazionale. La proposta non esprime chiaramente questo concetto. La lettera c), infine, non stabilisce il campo di applicazione territoriale o personale della decisione-quadro ma piuttosto la destinazione dell'atto e va quindi inserita all'articolo 4.

Emendamento 6
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis – Campo di applicazione personale

	La presente decisione-quadro si applica anche ai reati definiti all'articolo 4, indipendentemente dal luogo del reato, purché siano stati commessi da cittadini di uno Stato membro, ai fini dell'esercizio dell'azione penale in detto Stato membro.

Motivazione

Si veda l'emendamento 5.

Emendamento 7
Articolo 3, lettera c)

c) "*persona giuridica*", qualsiasi entità provvista di questo status in virtù della legislazione vigente, ad esclusione degli Stati o di altri enti pubblici nell'esercizio dei loro poteri di pubblica autorità, nonché delle organizzazioni ***internazionali pubbliche***.	c) "*persona giuridica*", qualsiasi entità provvista di questo status in virtù della legislazione vigente, ad esclusione degli Stati o di altri enti pubblici nell'esercizio dei loro poteri di pubblica autorità, nonché delle organizzazioni ***di diritto internazionale***.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 8
Articolo 4

Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per fare in modo che i seguenti comportamenti intenzionali - quale che sia il modo di procedere - siano perseguibili quali reati penali:	Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per fare in modo che i seguenti comportamenti intenzionali - quale che sia il modo di procedere - siano perseguibili quali reati penali:
a) istigare pubblicamente alla violenza o all'odio ***in un intento razzista o xenofobo***, o a qualsiasi altro comportamento ***razzista o xenofobo*** che possa arrecare danni sostanziali alle persone o ai gruppi contro cui è rivolto;	a) istigare pubblicamente alla violenza o all'odio ***per motivi razzisti o xenofobi***, o a qualsiasi altro comportamento ***imputabile a motivi razzisti o xenofobi*** che possa arrecare danni sostanziali alle persone o ai gruppi contro cui è rivolto;

b) proferire in pubblico insulti e minacce ***in un intento razzista o xenofobo***;	b) proferire in pubblico ***ingiurie,*** insulti e minacce ***per motivi razzisti o xenofobi***;
c) fare pubblicamente l'apologia, in un intento razzista o xenofobo, dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto *della Corte* penale internazionale;	c) fare pubblicamente l'apologia, in un intento razzista o xenofobo, dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto *del Tribunale* penale internazionale ***qualora le parole o i comportamenti in questione siano minacciosi, offensivi o insultanti e siano imputabili a motivi razzisti o xenofobi***;
d) negare o minimizzare pubblicamente i crimini di cui all'articolo 6 della carta del tribunale militare internazionale allegata all'intesa di Londra dell'8 aprile 1945***,*** in modo atto a disturbare la quiete pubblica;	d) negare o minimizzare pubblicamente i crimini di cui all'articolo 6 della carta del tribunale militare internazionale allegata all'intesa di Londra dell'8 aprile 1945 ***qualora tale negazione o minimizzazione sia imputabile a motivi razzisti o xenofobi e sia minacciosa, offensiva o insultante, oppure sia espressa*** in modo atto a disturbare la quiete pubblica;
e) diffondere o distribuire pubblicamente scritti, immagini o altri supporti che contengano espressioni di razzismo o xenofobia;	e) diffondere o distribuire pubblicamente scritti, immagini o altri supporti che contengano espressioni di razzismo o xenofobia ***in un intento razzista o xenofobo***;
f) dirigere, sostenere o partecipare alle attività di un gruppo razzista o xenofobo, nell'intento di contribuire ***alle*** attività criminali ***dell'organizzazione***.	f) dirigere, sostenere o partecipare alle attività di un gruppo razzista o xenofobo, nell'intento di contribuire ***ad*** attività ***che sono*** criminali ***ai sensi della presente decisione-quadro***.

Motivazione

Scopo di tali modifiche è quello di precisare che i reati dovrebbero essere commessi in un intento razzista o xenofobo o per motivi razzisti e xenofobi. Ciò dovrebbe rendere più chiari i reati ed evitare procedimenti penali per i casi in cui è distribuito materiale razzista o xenofobo per scopi legittimi (ad esempio, una lezione di storia all'università).

L'emendamento cerca inoltre di rendere più facili i procedimenti penali per reati di negazione dell'olocausto (lettera d)) senza arrivare al punto di renderla un reato assoluto.

Infine, la modifica alla lettera f) è di natura redazionale.

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 4

4. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per garantire che pene sussidiarie o alternative, come il lavoro di interesse generale, la privazione di determinati diritti civili o politici o la pubblicazione integrale o parziale di una sentenza possano ***sanzionare i*** reati di cui agli articoli 4 e 5.	4. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per garantire che pene sussidiarie o alternative, come il lavoro di interesse generale, la privazione di determinati diritti civili o politici o la pubblicazione integrale o parziale di una sentenza possano ***essere previste per*** i reati di cui agli articoli 4 e 5.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 5

5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che le infrazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano passibili di ammende o di ingiunzioni di pagamenti a fini di beneficenza.	5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che***, qualora l'ordinamento giuridico nazionale preveda l'ingiunzione di pagamenti a fini di beneficenza,*** le infrazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano passibili di ammende o di ingiunzioni di pagamenti a fini di beneficenza.

Motivazione

Non tutti gli Stati membri prevedono questo tipo di ingiunzione di pagamenti nel loro ordinamento nazionale.

Emendamento 11
Articolo 7

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che la sanzione possa essere inasprita qualora l'autore di un reato di cui agli articoli 4 e 5 agisca ***nell'esercizio di un'attività professionale e la vittima si trovi a dipendere da tale attività***.	Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che la sanzione possa essere inasprita qualora l'autore di un reato di cui agli articoli 4 e 5 agisca ***a titolo ufficiale o professionale e abbia un obbligo di tutela nei confronti della vittima o di minori***.

Motivazione

Il senso del testo originale non è per niente chiaro. L'emendamento proposto cerca di chiarire questa norma ed estenderla alle persone che hanno un obbligo di tutela nei confronti di minori.

Emendamento 12
Articolo 11

Ciascuno Stato membro deve garantire che le indagini su reati penali di cui ***agli articoli 4 e 5*** o l'azione penale non siano subordinate a una denuncia o accusa ad opera della vittima del reato***, quanto meno ove reati di cui all'articolo 4, lettere a), e) e f) siano stati perpetrati sul suo territorio***.	Ciascuno Stato membro deve garantire che le indagini ***quanto meno*** su reati penali di cui ***all'articolo 4, lettere a), e) e f) in combinato disposto con l'articolo 2*** o l'azione penale non siano subordinate a una denuncia o accusa ad opera della vittima del reato.

Motivazione

Si tratta di modifiche necessarie a seguito degli emendamenti 5 e 6 e per chiarire il carattere giuridicamente vincolante dell'articolo.

Emendamento 13
Articolo 12, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza ***nei confronti dei*** reati di cui agli articoli 4 e 5 ***ove essi siano stati commessi:***	1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza ***per i*** reati di cui agli articoli 4 e 5***.***
a) interamente o in parte sul suo territorio;	
b) da uno dei suoi cittadini e che l'atto sia rivolto contro individui o gruppi dello Stato membro medesimo;	
c) a vantaggio di una persona giuridica avente la sua sede sociale sul territorio di tale Stato membro.	

Motivazione

Il campo di applicazione territoriale e materiale dell'atto legislativo si evince dagli articoli 2 e 2 bis nonché dagli articoli 4 e 5; una ripetizione non è quindi necessaria. Quanto alle altre

modifiche, si tratta di una conseguenza degli emendamenti 13 e 14 o di chiarimenti.

Emendamento 14
Articolo 12, paragrafo 2

2. Nello stabilire la propria competenza ai sensi ***del paragrafo 1, lettera a)***, ciascuno Stato membro provvede a garantire che la sua competenza si estenda a reati commessi mediante un sistema di informazione e:	2. Nello stabilire la propria competenza ai sensi ***dell'articolo 2***, ciascuno Stato membro provvede a garantire che la sua competenza si estenda a reati commessi mediante un sistema di informazione e:
a) l'autore ***commetta*** il reato quando ***è fisicamente presente*** sul territorio del paese in questione***, a prescindere dal fatto che il reato comporti o no l'uso di materiale razzista ospitato su un sistema di informazione presente sul territorio medesimo;***	a) l'autore ***abbia commesso*** il reato quando ***si trovava*** sul territorio del paese in questione ***oppure***
b) il reato comporti l'uso di materiale razzista ospitato su un sistema di informazione situato sul proprio territorio***, a prescindere dal fatto che l'autore commetta o no il reato allorché è fisicamente presente sul territorio dello Stato in questione***.	b) il reato comporti l'uso di materiale razzista ospitato su un sistema di informazione situato sul proprio territorio.

Motivazione

Vedasi emendamento 13.

Emendamento 15
Articolo 12, paragrafo 3

3. Uno Stato membro può decidere di disapplicare o di applicare solo in casi o circostanze specifici la regola sulla competenza di cui ***al paragrafo 1, lettere b) e c)***.	3. Uno Stato membro può decidere di disapplicare o di applicare solo in casi o circostanze specifici la regola sulla competenza di cui ***all'articolo 2 bis. Esso comunica al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione la propria decisione.***

Motivazione

Vedasi emendamento 13.

Emendamento 16
Articolo 12, paragrafo 4

4. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione la propria decisione di avvalersi del paragrafo 3, eventualmente precisando i casi o le circostanze specifici nei quali la loro decisione si applica.	***soppresso***

Motivazione

Vedasi emendamento 13.

Emendamento 17
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. I punti di contatto nazionali riferiscono in modo esauriente all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) in merito ai casi di razzismo e xenofobia, i rapporti di polizia, i procedimenti penali e le condanne. I dati forniti all'EUMC a fini di registrazione e monitoraggio comprendono particolari sull'origine etnica e culturale dell'autore del reato e della vittima.

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.

Emendamento 18
Articolo 16, paragrafo 3

3. Sulla scorta di questi elementi, entro il 30 giugno 2005 la Commissione sottopone un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente decisione-quadro, rapporto eventualmente accompagnato da proposte legislative.	3. Sulla scorta di questi elementi, entro il 30 giugno 2005 la Commissione sottopone un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente decisione-quadro, rapporto eventualmente accompagnato da proposte legislative. ***La Commissione riferisce inoltre ogni cinque anni al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e dalle organizzazioni non governative interessate.***

Motivazione

L'emendamento si commenta da sé.